

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/10/UE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 75/324/CEE classifica i generatori aerosol come «non infiammabili», «infiammabili» o «estremamente infiammabili», secondo i criteri di classificazione enunciati nel suo allegato. Se un aerosol è classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile», deve recare il simbolo della fiamma e le frasi di sicurezza S2 e S16, di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽³⁾, dispone l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione. Esso incorpora a livello dell'Unione i criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, adottato a livello internazionale, all'interno della struttura delle Nazioni Unite.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 abroga e sostituisce la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999,

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽⁴⁾ a decorrere dal 1° giugno 2015. È quindi necessario adattare a tale regolamento le disposizioni della direttiva 75/324/CEE concernenti l'etichettatura.

- (4) In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, occorre effettuare una distinzione tra la data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento per i generatori aerosol contenenti un'unica sostanza e la data di applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione per gli aerosol contenenti miscele. È tuttavia opportuno consentire ai fabbricanti di generatori aerosol contenenti miscele di applicare prima, su base volontaria, le prescrizioni relative all'etichettatura della presente direttiva.
- (5) In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al fine di evitare oneri inutili alle imprese, si prevede un periodo di transizione per i generatori aerosol contenenti miscele, etichettati conformemente alle disposizioni applicabili prima del 1° giugno 2015 e immessi sul mercato entro tale data, allo scopo di consentire la loro ulteriore immissione sul mercato senza che debbano essere rietichettati.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 75/324/CEE

La direttiva 75/324/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 8, il paragrafo 1 è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), su ogni generatore aerosol o su un'etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sull'aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacità massima pari o inferiore a 150 ml) si devono apporre, in caratteri visibili, leggibili e indelebili, le seguenti indicazioni:

(*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le diciture di cui al punto 2.2 dell'allegato.».

2) L'allegato è così modificato:

a) al punto 1, sono inseriti i seguenti punti 1.7 bis e 1.7 ter:

«1.7 bis. **Sostanza**

Per "sostanza" s'intende una sostanza quale definita all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.7 ter. **Miscela**

Per "miscela" s'intende una miscela quale definita all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) al punto 2, i punti da 2.2 a 2.4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.2. **Etichettatura**

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a) qualunque ne sia il contenuto:

i) l'indicazione di pericolo H229: "Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato";

ii) i consigli di prudenza P210 e P251 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iii) il consiglio di prudenza P410 + P412 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.4, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iv) il consiglio di prudenza P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, se l'aerosol è un prodotto di consumo;

v) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali precauzioni d'impiego supplementari;

b) quando l'aerosol è classificato come "non infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione";

c) quando l'aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 2" di cui all'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

d) quando l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 1" di cui all'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.3. **Volume della fase liquida**

A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 % della capacità netta.»

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformità all'articolo 1 prima del 1° giugno 2015.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, per i generatori aerosol contenenti miscele e immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di rietichettatura a norma dell'articolo 1 fino al 1° giugno 2017.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 marzo 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 giugno 2013 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2015 per quanto riguarda i generatori aerosol contenenti miscele.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77 del 20 marzo 2013)

A pagina 21, Articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 giugno 2014 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza.»

RETTIFICHE

Rettificata della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10 del 14 gennaio 2006)

A pagina 59, allegato IX, paragrafo 5, lettera c) punto ii):

anziché: «ii) essere nati da uova da cova che soddisfino le condizioni enunciate al punto 2, lettera a), al punto 3, lettera a) o al punto 4, lettera a);»

leggi: «ii) essere nati da uova da cova che soddisfino le condizioni enunciate al punto 3, lettera a);»

Rettificata della direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77 del 20 marzo 2013)

Alla pagina 21, articolo 1, punto 2, lettera b), nel testo del nuovo punto 2.2, lettera d), dell'allegato della direttiva 75/324/CEE,

anziché: «Attenzione»,

leggi: «Pericolo».

Rettificata della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 21 aprile 1993)

A pagina 31, articolo 3, paragrafo 1:

anziché: «1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.»

leggi: «1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.»

NORME NAZIONALI SUI PRODOTTI AEROSOL

**Decreto del Presidente della Repubblica
21 luglio 1982, n. 741**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol.

Art. 1

Ai fini del presente decreto, per generatore aerosol si intende l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materiale plastico, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di altra polvere o allo stato liquido.

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai generatori aerosol aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 50 millilitri e a quelli aventi il recipiente di capacità totale superiore:

- a) a mille millilitri, quando il recipiente è in metallo;
- b) a 220 millilitri, quando il recipiente è in vetro ovvero, se in plastica, non è suscettibile di produrre schegge in caso di rottura;
- c) a 150 millilitri, quando il recipiente è in vetro non protetto ovvero, se in plastica, produce schegge in caso di rottura.

Si intende come capacità totale il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all'orlo della sua apertura.

Art. 3

I generatori aerosol possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato.

Il responsabile della immissione sul mercato dei generatori aerosol deve apporre sui medesimi il simbolo « ϵ » (epsilon rovesciato), attestando così che essi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato che ne costituisce parte integrante.

È vietato apporre sui generatori aerosol marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo « ϵ » (epsilon rovesciato).

Art. 4

Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunità economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacità totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

- a) il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;
- b) il simbolo di conformità al presente decreto, ossia il simbolo « ϵ » (epsilon rovesciato);
- c) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;
- d) le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto 2.2. dell'allegato;
- e) il contenuto netto in peso ed in volume.

Art. 5

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanità vigilano sull'applicazione del presente decreto; esercitano il controllo nei confronti dei produttori aerosol e dei consumatori aerosol; provvedono allo studio delle prescrizioni tecniche per la costruzione e la conservazione del generatore aerosol; possono disporre ispezioni e acquisire informazioni e documenti anche dalle altre amministrazioni pubbliche.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero

della sanità possono avvalersi, per l'espletamento dei loro compiti, di enti e laboratori di notoria qualificazione tecnica e scientifica.

Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo o per gli accertamenti tecnici sono a carico dei produttori aerosol, secondo le tariffe e le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nella determinazione delle tariffe si dovrà tenere conto che gli oneri da porre a carico del produttore non possono superare il costo amministrativo necessario per l'espletamento delle rispettive attività e dei connessi accertamenti tecnici.

Art. 6

Constatato in base ad una motivazione dettagliata, che uno o più generatori aerosol, quantunque conformi alle prescrizioni del presente decreto, possono mettere in pericolo la sicurezza o la salute, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ne vieta temporaneamente, o ne sottopone a condizioni particolari, l'immissione sul mercato.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione del decreto adottato e dei motivi che lo giustificano.

Art. 7

Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, dispone le modifiche delle norme tecniche di cui all'allegato al presente decreto necessarie per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6 e 7 e 10 della direttiva attuata con il presente decreto.

Art. 8

La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 6 è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, commi secondo e terzo, e 4 del presente decreto è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire un milione.

Per l'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

È consentita, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di generatori aerosol con contrassegno non conforme a quello previsto dal precedente art. 4.

Decreto 8 maggio 1997, n. 208

Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Art.1

Il testo del punto 1.8 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.741, è modificato come segue:

1.8 Componenti infiammabili

Per 'componenti infiammabili' si intendono le sostanze e i preparati che rispondono ai criteri fissati per le categorie 'estremamente infiammabili', 'facilmente infiammabili' e 'infiammabili' e che sono elencati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

Le proprietà infiammabili dei componenti contenuti nei recipienti sono determinate secondo i metodi specifici descritti nell'allegato V, parte A, della direttiva sopra citata'.

Il punto 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.741, è sostituito dai seguenti:

2.2 Etichettatura

Fattesalve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

- a) Qualunque ne sia il contenuto; 'Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso'.
- b) Quando contiene componenti infiammabili ai sensi del paragrafo 1.8: il simbolo ed eventualmente, l'indicazione del pericolo di infiammabilità rappresentato dalle sostanze e dai preparati contenuti nel generatore aerosol, compreso il propellente, nonché il richiamo ai rischi specifici, attribuiti secondo i criteri di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4 o 2.2.5 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e, per quanto riguarda il simbolo e l'indicazione di pericolo, alle disposizioni dell'allegato II della direttiva succitata.

2.3 Diciture particolari connesse all'impiego

Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione,

all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e/o l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:

Qualunque ne sia il contenuto: le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori sui pericoli specifici del prodotto.

Quando contenga componenti infiammabili, i consigli di prudenza:

'Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente;

Conservare al riparo da qualsiasi fonte combustione Non fumare'

Conservare fuori dalla portata dei bambini

- 2.4 Quando il responsabile dell'immissione nel mercato dei generatori aerosol disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove o di analisi che dimostrino che tali generatori, sebbene contengono componenti infiammabili, non presentano alcun rischio di infiammabilità nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego, può, sotto la propria responsabilità, astenersi dall'applicare le disposizioni dei punti 2.2.1 b) e 2.3 b).

Egli tiene a disposizione una copia di tale documentazione. In tale caso la quantità percentuale dei componenti infiammabili contenuti nel generatore aerosol deve essere indicata in modo visibile, leggibile e indelebile sull'etichetta con la seguente dicitura: contiene X% in massa di componenti infiammabili'.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/47/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2008

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽²⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 10, paragrafo 3,

(3) Uno Stato membro si è avvalso della facoltà di applicare la clausola di salvaguardia conformemente all'articolo 10 della direttiva 75/324/CEE. L'adozione della misura di salvaguardia è giustificata alla luce del rischio di infiammabilità presentato, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, dalle sostanze contenute nel generatore aerosol.

considerando quanto segue:

(1) Il progresso tecnico e l'innovazione hanno reso possibile la commercializzazione di un numero crescente di generatori aerosol con una complessa concezione tecnica e caratteristiche che differiscono da quelle tradizionali. Tuttavia, le disposizioni della direttiva 75/324/CEE non sono sufficienti a garantire un elevato livello di sicurezza dei generatori aerosol non convenzionali. I modelli o disegni dei nuovi aerosol possono presentare pericoli non contemplati dalle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva, applicabili unicamente ai modelli di generatori aerosol di tipo tradizionale. Il fabbricante deve pertanto effettuare un'analisi dei rischi tenendo adeguatamente conto di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza.

(4) L'attuale definizione di «componenti infiammabili» non è sufficiente a garantire in tutti i casi un livello elevato di sicurezza. In particolare, benché alcuni componenti dispersi dai generatori aerosol non siano definiti «infiammabili» secondo i criteri elencati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽³⁾, essi possono risultare tali in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili del generatore aerosol. Inoltre, gli attuali criteri di infiammabilità riguardano unicamente le sostanze e i preparati chimici e non tengono debitamente conto di particolari condizioni fisiche del contenuto nebulizzato o di condizioni di uso speciali del generatore aerosol.

(2) Ove occorra, tale analisi deve valutare il rischio derivante dall'inalazione del contenuto erogato dal generatore aerosol in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della dimensione e della distribuzione granulometrica delle particelle, nonché delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, in quanto l'inalazione di particelle del getto nebulizzato dall'aerosol può avere effetti pregiudizievole per la salute dell'utilizzatore in simili condizioni di uso, anche quando il generatore aerosol è classificato ed etichettato correttamente conformemente alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamen-

(5) Al fine di raggiungere un livello ottimale di sicurezza e a fronte delle particolarità specifiche dei generatori aerosol, i nuovi criteri di classificazione di questi ultimi in base alla loro infiammabilità devono contemplare anche i rischi correlati con la dispersione dei loro prodotti e le condizioni specifiche del loro utilizzo, non limitarsi ai rischi legati alle proprietà fisiche e chimiche del loro contenuto.

⁽¹⁾ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); nella rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850, nella rettifica GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281).

- (6) Le disposizioni vigenti della direttiva 75/324/CEE impongono che ogni generatore aerosol confezionato venga immerso in un bagno di acqua calda per testarne la tenuta e la resistenza alla rottura. Tuttavia, i generatori aerosol sensibili al calore non sono in grado di resistere a tale prova. Il progresso tecnologico ha consentito di disporre di metodi di prova alternativi, che garantiscono lo stesso livello di sicurezza, per valutare in via definitiva la resistenza alla rottura e la tenuta dei generatori aerosol.
- (7) Le disposizioni vigenti della direttiva 75/324/CEE contemplano la possibilità di applicare un sistema che consente di ottenere un risultato equivalente a quello del metodo del bagno d'acqua, previo accordo del comitato di cui all'articolo 6. Tuttavia, tale procedimento sembra essere estremamente complesso da applicare nella pratica, per cui non è mai stato utilizzato. Pertanto, per consentire agli operatori economici di fruire dei vantaggi del progresso tecnologico senza compromettere il livello attuale di sicurezza, garantendo la necessaria competenza tecnica, è necessario che i metodi di prova alternativi siano approvati non dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva, bensì dalle autorità competenti designate dagli Stati membri in conformità alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾.
- (8) Sono state espresse preoccupazioni riguardo alla sicurezza a seguito della rottura e della perdita di tenuta di generatori aerosol metallici sottoposti a temperature elevate, ad esempio in autoveicoli, nell'esposizione diretta ai raggi solari. È pertanto necessario adottare la stessa soglia massima di riempimento per tutti i tipi di generatori aerosol.
- (9) Nella maggior parte dei propellenti ecologici e non infiammabili si tratta di gas compressi. Tuttavia, i generatori aerosol che utilizzano propellenti di gas compresso sono caratterizzati da una perdita di pressione al termine della loro durata di vita che ne riduce l'efficacia di espulsione del contenuto. Pertanto, va incoraggiato l'uso di gas compressi come propellenti, elevando la pressione interna massima dei generatori aerosol ad un livello che sia sicuro per il consumatore.
- (10) È pertanto opportuno modificare la direttiva 75/324/CEE di conseguenza.

- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/324/CEE è modificata come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 aprile 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2008.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

La direttiva 75/324/CEE è modificata come segue.

1) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Se un generatore aerosol contiene componenti infiammabili secondo la definizione di cui al punto 1.8. dell'allegato, ma non è considerato "infiammabile" né "estremamente infiammabile" secondo i criteri esposti al punto 1.9 dell'allegato, la quantità di materiale infiammabile contenuto nel generatore aerosol deve essere chiaramente indicata sull'etichetta mediante la seguente dicitura, in caratteri leggibili e indelebili: "X % del totale dei componenti in termini di massa è infiammabile".»

2) L'articolo 9 bis è abrogato.

3) L'allegato è così modificato:

a) il punto 1.8. è sostituito dal testo seguente:

«1.8. Componenti infiammabili

Il contenuto di un aerosol è considerato infiammabile se contiene componenti classificati come infiammabili:

- a) per "liquido infiammabile" si intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 93 °C;
- b) per "solido infiammabile" si intende una sostanza o una miscela solida facilmente combustibile o che può causare o contribuire a causare un incendio per sfregamento. I solidi facilmente infiammabili sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d'accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente;
- c) per "gas infiammabile" si intende un gas o una miscela di gas con un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar.

Tale definizione non si applica alle sostanze e miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive, che non sono mai utilizzate come componenti di aerosol.»;

b) è aggiunto il seguente punto 1.9.:

«1.9. Aerosol infiammabili

Ai fini della presente direttiva un aerosol è considerato "non infiammabile", "infiammabile" o "estremamente infiammabile" in funzione del suo calore chimico di combustione e del contenuto in massa di componenti infiammabili, nel seguente modo:

- a) l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" se contiene una quantità di componenti infiammabili superiore all'85 % e il calore chimico di combustione è pari o superiore a 30 kJ/g;
- b) l'aerosol è classificato come "non infiammabile" se contiene una quantità di componenti infiammabili inferiore all'1 % e il calore chimico di combustione è pari o inferiore a 20 kJ/g;
- c) tutti gli altri aerosol saranno sottoposti alle seguenti procedure di classificazione in base alla loro infiammabilità o sono classificati come "estremamente infiammabili". La prova della distanza di accensione, la prova di accensione in spazio chiuso e la prova di infiammabilità per le schiume aerosol sono conformi alle disposizioni di cui al punto 6.3.

1.9.1. Aerosol nebulizzatori infiammabili

Nel caso degli aerosol nebulizzatori, la classificazione si effettua tenendo conto del calore chimico di combustione in funzione dei risultati della prova della distanza di accensione, nel seguente modo:

- a) se il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kJ/g:
 - i) l'aerosol è classificato come "infiammabile" se l'accensione avviene ad una distanza pari o superiore a 15 cm, ma inferiore a 75 cm;
 - ii) l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" se l'accensione avviene ad una distanza pari o superiore a 75 cm;
 - iii) se nella prova della distanza di accensione questa non ha luogo, si effettua la prova di accensione in spazio chiuso e in questo caso l'aerosol è classificato come "infiammabile" se il tempo equivalente è pari o inferiore a 300 s/m³ o la densità di deflagrazione è pari o inferiore a 300 g/m³; altrimenti l'aerosol è classificato come "non infiammabile";
- b) se il calore chimico di combustione è pari o superiore a 20 kJ/g, l'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" se l'accensione si produce ad una distanza pari o superiore a 75 cm; altrimenti l'aerosol è classificato come "infiammabile".

1.9.2. Aerosol di schiuma infiammabili

Nel caso di aerosol di schiuma, la classificazione si effettua sulla base dei risultati della prova di infiammabilità dei prodotti di schiuma.

- a) L'aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" se:
 - i) l'altezza della fiamma è pari o superiore a 20 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi;

oppure

 - ii) l'altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 7 secondi;
- b) l'aerosol non conforme ai criteri enunciati alla lettera a), è classificato come "infiammabile" se l'altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi.;

c) è aggiunto il seguente punto 1.10:

«1.10. Calore chimico di combustione

Il calore chimico di combustione (ΔH_c) è determinato:

- a) sulla base di regole tecniche generalmente riconosciute, ad esempio quelle previste dalle norme ASTM D 240, ISO 13943 86.1-86.3 e NFPA 30B, o quelle che figurano nella letteratura scientifica consolidata;

oppure

- b) applicando il seguente metodo di calcolo:

Il calore chimico di combustione (ΔH_c), espresso in kilojoule per grammo (kJ/g), può essere calcolato come il prodotto del calore teorico di combustione ($\Delta H_{c,comb}$) e del coefficiente di rendimento della combustione, in generale inferiore a 1,0 (il valore più frequente è dell'ordine di 0,95 o 95 %).

Per un aerosol comprendente più componenti il calore chimico di combustione è la somma dei valori ponderati dei calori di combustione dei singoli componenti, calcolato come segue:

$$\Delta H_c = \sum_i^n [w_i\% \times \Delta H_{c(i)}]$$

dove:

ΔH_c = calore chimico di combustione del prodotto (in kJ/g);

$w_i\%$ = frazione in massa del componente i nel prodotto;

$\Delta H_{c(i)}$ = calore specifico di combustione del componente i nel prodotto (in kJ/g).

Il responsabile della commercializzazione del generatore aerosol deve descrivere il metodo applicato per determinare il calore chimico di combustione in un documento facilmente reperibile all'indirizzo specificato sull'etichetta conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, qualora il calore chimico di combustione sia utilizzato come parametro per valutare l'inflammabilità degli aerosol conformemente alle disposizioni della presente direttiva.;

d) tra il punto 2 «Disposizioni generali» e il punto 2.1. è aggiunta la seguente disposizione:

«Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato sulle prescrizioni relative ai rischi di infiammabilità e pressione, il responsabile della commercializzazione di generatori aerosol è tenuto ad effettuare un'analisi dei rischi al fine di determinare quelli che presentano i suoi prodotti. Ove occorra, tale analisi include una valutazione dei rischi derivanti dall'inalazione del prodotto espulso dal generatore aerosol in condizioni d'uso normale o ragionevolmente prevedibile, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle particelle, nonché delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto. Egli è tenuto pertanto a progettare, fabbricare e sottoporlo a prove e, se del caso, aggiungere diciture specifiche relative al suo impiego, sulla base dei risultati della sua analisi.»;

e) il punto 2.2, lettera b), è sostituito dal seguente testo:

«b) quando l'aerosol è classificato come "inflammabile" o "estremamente inflammabile" secondo i criteri enunciati al punto 1.9.:

- il simbolo della fiamma, conformemente al modello di cui all'allegato II della direttiva 67/548/CEE,
- l'indicazione "inflammabile" o "estremamente inflammabile" secondo la classificazione dell'aerosol.»;

f) il punto 2.3, lettere a) e b) è sostituito dal seguente testo:

«a) qualunque ne sia il contenuto, le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d'uso separate, esse dovranno recare anche tali indicazioni supplementari;

b) se l'aerosol è classificato come "inflammabile" o "estremamente inflammabile" secondo i criteri enunciati al punto 1.9., le seguenti avvertenze:

- le frasi del tipo S2 e S16 di cui all'allegato IV della direttiva 67/548/CEE,
- "Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente".»;

g) è aggiunto il seguente punto 2.4.:

«2.4. Volume della fase liquida

A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 % della capacità netta.»;

h) il punto 3.1.2. è sostituito dal testo seguente:

«3.1.2. Riempimento

A 50 °C la pressione del generatore aerosol non deve superare i 12 bar.

Tuttavia, se l'aerosol non contiene un gas o una miscela di gas che hanno un campo d'inflammabilità con l'aria a 20 °C e ad una pressione di riferimento di 1,013 bar, la pressione massima ammissibile a 50 °C è di 13,2 bar.»

j) Il punto 6.1.4. è sostituito dal testo seguente:

«6.1.4. Verifica finale dei generatori aerosol confezionati

6.1.4.1. I generatori aerosol sono sottoposti a uno dei seguenti metodi di prova finale:

a) Prova del bagno di acqua calda

Ogni generatore aerosol è immerso in un bagno di acqua calda.

i) La temperatura dell'acqua e la durata della prova sono tali che la pressione interna raggiunge quella esercitata dal contenuto ad una temperatura uniforme di 50 °C;

ii) ogni generatore aerosol che presenti una deformazione visibile permanente o una fuga dev'essere rifiutato.

b) Metodi di prova finale a caldo

Per riscaldare il contenuto dei generatori aerosol possono essere impiegati altri metodi purché essi siano tali da garantire che la pressione e la temperatura nel singolo generatore confezionato raggiungano i valori previsti per la prova del bagno in acqua calda e la precisione del rilevamento di eventuali deformazioni o fughe equivalga a quella del bagno d'acqua calda.

c) Metodi di prova finale a freddo

Può essere utilizzato un metodo alternativo di prova finale a freddo purché esso sia conforme alle disposizioni relative ai metodi alternativi alla prova del bagno d'acqua calda per i generatori aerosol di cui all'allegato A, punto 6.2.4.3.2.2 della direttiva 94/55/CE.

6.1.4.2. Ai generatori aerosol il cui contenuto subisce una trasformazione fisica o chimica che modifica le sue caratteristiche di pressione dopo il riempimento e prima della sua messa in uso, vanno applicati metodi di prova finale a freddo conformemente al punto 6.1.4.1., lettera c).

6.1.4.3. In caso di applicazione di metodi di prova di cui al punto 6.1.4.1., lettere b) e c):

a) il metodo di prova va autorizzato da un'autorità competente;

b) il responsabile della commercializzazione di generatori aerosol deve presentare una richiesta di autorizzazione all'autorità competente. La domanda dev'essere accompagnata dalla scheda tecnica contenente una descrizione del metodo applicato;

c) a fini di controllo, il responsabile della commercializzazione dei generatori aerosol deve conservare l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, la scheda tecnica contenente una descrizione del metodo applicato e, se del caso, le relazioni di controllo; tali documenti devono essere facilmente reperibili all'indirizzo indicato sull'etichetta conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

d) la scheda tecnica dev'essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità o dev'essere disponibile una copia conforme autenticata della stessa;

e) per "autorità competente" si intende l'autorità designata in ciascuno Stato membro conformemente alla direttiva 94/55/CE.»

k) È aggiunto il seguente punto 6.3.:

«6.3. Prove di infiammabilità degli aerosol

6.3.1. Prova della distanza di accensione per aerosol nebulizzatori


6.3.1.1. Introduzione

6.3.1.1.1. Questo criterio di prova individua il metodo utile a determinare la distanza di accensione dell'aerosol prodotto da un generatore aerosol al fine di valutare il relativo rischio di fiamma. Per osservare se si hanno accensione e combustione prolungata dell'aerosol si vaporizza il contenuto di un generatore aerosol in direzione di una sorgente di accensione ad una distanza di 15 cm. Si parla di accensione e combustione prolungata se una fiamma stabile si mantiene per 5 secondi. La fonte di accensione è costituita da un bruciatore a gas con fiamma blu non luminosa, alta 4-5 cm.

6.3.1.3.2. Procedimento di prova

- a) Portare almeno 3 generatori aerosol pieni per ogni prodotto ad una temperatura uniforme di $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ immergendoli almeno al 95 % della loro superficie in un bagno d'acqua di durata non inferiore ai 30 minuti (in caso di immersione completa del generatore aerosol sono sufficienti 30 minuti);
- b) uniformarsi alle prescrizioni di carattere generale. Registrare la temperatura e l'umidità relativa dell'ambiente;
- c) pesare un generatore aerosol e rilevarne la massa;
- d) portare la pressione interna e la portata del flusso a $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (per eliminare i generatori aerosol difettosi o riempiti parzialmente);
- e) appoggiare il bruciatore a gas su di una superficie piatta e orizzontale oppure fissarlo ad un supporto tramite una pinza;
- f) accendere il bruciatore a gas; la fiamma deve risultare blu, non luminosa ed alta approssimativamente 4-5 cm;
- g) collocare il foro di uscita del pulsante di vaporizzazione alla distanza prescritta dalla fiamma. Durante la prova il generatore aerosol deve essere nella posizione d'impiego prescritta, vale a dire dritto o capovolto;
- h) regolare l'altezza del foro del pulsante di vaporizzazione e della fiamma del bruciatore affinché il foro suddetto sia adeguatamente diretto verso la fiamma e allineato con la stessa (cfr. figura 6.3.1.1). La vaporizzazione dovrà essere prodotta sulla metà superiore della fiamma;

Figura 6.3.1.1



- i) uniformarsi alle prescrizioni di carattere generale in tema di agitazione dei generatori aerosol;
- j) azionare la valvola del generatore aerosol e permettere il rilascio del contenuto per 5 secondi a meno che non si abbia accensione. In caso di accensione continuare a rilasciare il contenuto e cronometrare la durata della fiamma per 5 secondi dall'inizio dell'accensione;
- k) trascrivere nella tabella acclusa i risultati ottenuti in funzione della distanza tra il bruciatore a gas e il generatore aerosol;
- l) se non si rileva accensione nella fase j), l'aerosol va sottoposto a prova orientandolo diversamente, ad esempio, in posizione capovolta quando si tratta di prodotti da utilizzarsi in posizione diritta, per verificare se così si ottiene l'accensione;
- m) ripetere altre due volte (per un totale di tre volte) i passaggi da g) a l) con lo stesso generatore aerosol mantenendo la medesima distanza tra bruciatore a gas e pulsante di comando di tale generatore;
- n) ripetere la procedura di prova per i restanti due generatori aerosol dello stesso prodotto mantenendo la medesima distanza tra il bruciatore a gas e il pulsante di comando di tali generatori;
- o) ripetere i passaggi da g) a n) della procedura di prova ad una distanza variabile dai 15 ai 90 cm tra il pulsante di comando del generatore aerosol e la fiamma del bruciatore a gas in funzione dei risultati delle prove (cfr. anche il punto 6.3.1.3.1.4. e il punto 6.3.1.3.1.5.);
- p) se non si rileva accensione mantenendo una distanza di 15 cm il procedimento va ritenuto concluso per quei generatori aerosol inizialmente pieni di prodotto. Il procedimento ha termine anche quando l'accensione e la prolungata combustione sono state ottenute ad una distanza di 90 cm. Qualora non si produca accensione a 15 cm di distanza tale fatto va indicato. In tutte le altre circostanze la distanza massima tra la fiamma del bruciatore e il pulsante di comando del generatore aerosol che ha prodotto accensione e prolungata combustione è denominata "distanza d'accensione";

- q) occorre svolgere una prova anche con 3 generatori aerosol contenenti 10-12 % di prodotto nominalmente dichiarato. Tali generatori sono collaudati ad una distanza tra il pulsante di comando e la fiamma del bruciatore ottenuta aggiungendo 15 cm alla distanza d'accensione per esposizione a fiamma viva;
- r) rilasciare il contenuto di un generatore aerosol tramite vaporizzazioni della durata massima di 30 secondi sino a raggiungere un livello di riempimento del 10-12 % (in termini di massa nominale). Attendere almeno 300 secondi tra una vaporizzazione e l'altra. Nel frattempo immergere i generatori aerosol nel bagno d'acqua per riportarli a temperatura uniforme;
- s) ripetere i passaggi da g) a n) [omettendo le fasi l) e m)] per i generatori aerosol contenenti il 10-12 % del prodotto nominalmente dichiarato. Tale prova andrà effettuata mantenendo il generatore aerosol in un'unica posizione (diritto o capovolto), corrispondente a quella in cui si è prodotta un'eventuale accensione con i generatori pieni;
- t) trascrivere tutti i risultati nella tabella 6.3.1.1 come indicato più avanti.
- 6.3.1.3.2.1. Eseguire tutte le prove all'interno di una cappa d'aspirazione situata in un ambiente ben ventilato. È necessario aerare la cappa d'aspirazione e l'ambiente circostante per almeno 3 minuti dopo ogni prova. Adottare tutte le misure di sicurezza necessarie atte a prevenire l'inhalazione dei prodotti della combustione.
- 6.3.1.3.2.2. I generatori aerosol contenenti il 10-12 % di prodotto vanno sottoposti ad un'unica prova. Nella tabella dei risultati occorre dunque riportare un solo risultato per ciascun generatore aerosol.
- 6.3.1.3.2.3. Quando la prova con il generatore aerosol nella posizione d'impiego prescritta dà risultato negativo, si ripete la prova nella posizione nella quale è più probabile ottenere un risultato positivo.
- 6.3.1.4. Metodo di valutazione dei risultati
- 6.3.1.4.1. I risultati vanno tutti registrati. La tabella 6.3.1.1. presenta il modello di "tabella dei risultati" da utilizzarsi.

Tabella 6.3.1.1

Data		Temperatura ... °C Umidità relativa ... %								
Nome del prodotto										
Volume netto		Generatore 1			Generatore 2			Generatore 3		
Livello di riempimento iniziale		%			%			%		
Distanza del generatore	Prova	1	2	3	1	2	3	1	2	3
15 cm	Accensione S o N									
30 cm	Accensione S o N									
45 cm	Accensione S o N									
60 cm	Accensione S o N									
75 cm	Accensione S o N									
90 cm	Accensione S o N									
Osservazioni — indicare in particolare la posizione del generatore										

- q) occorre svolgere una prova anche con 3 generatori aerosol contenenti 10-12 % di prodotto nominalmente dichiarato. Tali generatori sono collaudati ad una distanza tra il pulsante di comando e la fiamma del bruciatore ottenuta aggiungendo 15 cm alla distanza d'accensione per esposizione a fiamma viva;
- r) rilasciare il contenuto di un generatore aerosol tramite vaporizzazioni della durata massima di 30 secondi sino a raggiungere un livello di riempimento del 10-12 % (in termini di massa nominale). Attendere almeno 300 secondi tra una vaporizzazione e l'altra. Nel frattempo immergere i generatori aerosol nel bagno d'acqua per riportarli a temperatura uniforme;
- s) ripetere i passaggi da g) a n) [omettendo le fasi l) e m)] per i generatori aerosol contenenti il 10-12 % del prodotto nominalmente dichiarato. Tale prova andrà effettuata mantenendo il generatore aerosol in un'unica posizione (diritto o capovolto), corrispondente a quella in cui si è prodotta un'eventuale accensione con i generatori pieni;
- t) trascrivere tutti i risultati nella tabella 6.3.1.1 come indicato più avanti.
- 6.3.1.3.2.1. Eseguire tutte le prove all'interno di una cappa d'aspirazione situata in un ambiente ben ventilato. È necessario aerare la cappa d'aspirazione e l'ambiente circostante per almeno 3 minuti dopo ogni prova. Adottare tutte le misure di sicurezza necessarie atte a prevenire l'inalazione dei prodotti della combustione.
- 6.3.1.3.2.2. I generatori aerosol contenenti il 10-12 % di prodotto vanno sottoposti ad un'unica prova. Nella tabella dei risultati occorre dunque riportare un solo risultato per ciascun generatore aerosol.
- 6.3.1.3.2.3. Quando la prova con il generatore aerosol nella posizione d'impiego prescritta dà risultato negativo, si ripete la prova nella posizione nella quale è più probabile ottenere un risultato positivo.
- 6.3.1.4. Metodo di valutazione dei risultati
- 6.3.1.4.1. I risultati vanno tutti registrati. La tabella 6.3.1.1. presenta il modello di "tabella dei risultati" da utilizzarsi.

Tabella 6.3.1.1

Data		Temperatura ... °C Unidità relativa ... %								
Nome del prodotto										
Volume netto		Generatore 1			Generatore 2			Generatore 3		
Livello di riempimento iniziale		%			%			%		
Distanza del generatore	Prova	1	2	3	1	2	3	1	2	3
15 cm	Accensione S o N									
30 cm	Accensione S o N									
45 cm	Accensione S o N									
60 cm	Accensione S o N									
75 cm	Accensione S o N									
90 cm	Accensione S o N									
Osservazioni — indicare in particolare la posizione del generatore										

6.3.2. Prova di combustione in ambiente chiuso

6.3.2.1. Introduzione

Questa prova descrive il procedimento impiegato per determinare il rischio di infiammabilità dei prodotti erogati dai generatori aerosol tenendo conto della loro propensione ad infiammarsi in un ambiente chiuso o confinato. Le componenti di un generatore aerosol vanno nebulizzate all'interno di una vasca sperimentale contenente una candela accesa. Se ha luogo un'accensione rilevabile occorre registrare il tempo trascorso e la quantità di prodotto rilasciato.

6.3.2.2. Materiale e apparecchi

6.3.2.2.1. È necessaria la seguente apparecchiatura:


Cronometro (contasecondi)	precisione di $\pm 0,2$ s
Bagnomaria a 20 °C	precisione di ± 1 °C
Bilancia da laboratorio calibrata (bilancia di precisione)	precisione di $\pm 0,1$ g
Termometro	precisione di ± 1 °C
Igrometro	precisione di ± 5 %
Manometro	precisione di $\pm 0,1$ bar
Vasca sperimentale cilindrica	come esposto in dettaglio qui di seguito

6.3.2.2.2. Preparazione dell'apparecchiatura di prova

6.3.2.2.2.1. Una vasca sperimentale cilindrica che abbia indicativamente un volume di 200 dm³, un diametro di 600 mm, e una lunghezza di 720 mm, aperta ad un'estremità che sarà così modificata:


- a) applicare un sistema di chiusura, costituito da un coperchio a cerniera, all'estremità del recipiente; oppure
- b) applicare un sistema di chiusura costituito da un foglio di plastica di spessore compreso fra 0,01 e 0,02 mm. Qualora si usi un foglio di plastica si procederà come segue: applicare il foglio di plastica sull'estremità aperta del recipiente cilindrico mantenendolo con un elastico sufficientemente resistente affinché, posto intorno a detto recipiente in posizione orizzontale, si allunghi di 25 mm al massimo quando una massa di 0,45 kg venga applicata al suo punto più basso. Praticare un'incisione di 25 mm nel foglio di plastica iniziando a 50 mm dal bordo del recipiente cilindrico. Controllare che il foglio di plastica sia perfettamente teso;
- c) all'altra estremità del recipiente cilindrico praticare un foro di 50 mm di diametro a 100 mm dal bordo in modo tale che tale foro si trovi in alto quando il recipiente cilindrico è in posizione orizzontale e pronto per la prova (figura 6.3.2.1);

Figura 6.3.2.1




- d) disporre su un supporto metallico di 200 mm × 200 mm una candela di paraffina di diametro compreso fra 20 e 40 mm e di altezza pari a 100 mm. Sostituire la candela se la sua altezza è inferiore a 80 mm. La fiamma della candela va protetta dall'azione del nebulizzatore con un deflettore di 150 mm di larghezza e 200 mm di altezza; l'altezza comprende il piano inclinato a 45° a 150 mm dalla base del deflettore (figura 6.3.2.2);

Figura 6.3.2.2



- e) disporre la candela sul supporto metallico a distanza uguale dalle due estremità del recipiente cilindrico (figura 6.3.2.3);

Figura 6.3.2.3



- f) disporre il recipiente cilindrico orizzontalmente sul suolo o su un supporto, in un ambiente a temperatura compresa fra i 15 e i 25 °C. Vaporizzare il prodotto da sottoporre a prova all'interno del recipiente cilindrico di circa 200 dm³, dopo avervi collocato una fonte d'accensione.

- 6.3.2.2.2. Di norma il prodotto fuoriesce dal generatore aerosol con un'angolazione di 90° rispetto all'asse verticale di detto generatore. La preparazione e il procedimento descritti si riferiscono unicamente a questo tipo di generatore. In caso di generatori aerosol con particolarità insolite di funzionamento (ad esempio, generatori aerosol a nebulizzazione verticale) sarà necessario verbalizzare le modifiche apportate alle attrezzature e al procedimento conformemente alle buone pratiche di laboratorio (BPL), come l'ISO/IEC 17025:1999, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura).

6.3.2.3. Procedimento di prova

6.3.2.3.1. Prescrizioni di carattere generale

- 6.3.2.3.1.1. Prima di procedere alla prova ciascun generatore aerosol va portato a temperatura uniforme e azionato indicativamente per un secondo. Questa azione mira a favorire la rimozione del materiale non omogeneo dal condotto dell'erogatore.

- 6.3.2.3.1.2. Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso, incluse le prescrizioni riguardanti l'impiego del generatore aerosol in posizione diritta o capovolta. Se è prescritta l'agitazione del generatore aerosol occorre effettuarla immediatamente prima di procedere alla prova.

- b) uniformarsi alle prescrizioni di carattere generale. Registrare la temperatura e l'umidità relativa all'ambiente;
- c) determinare la pressione interna a $20\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ (per eliminare i generatori aerosol difettosi o riempiti parzialmente);
- d) misurare la portata del generatore aerosol da sottoporre a prova così da poter determinare con maggiore precisione la quantità di prodotto erogata;
- e) pesare un generatore aerosol e rilevarne la massa;
- f) sulla base della portata precedentemente misurata ed attenendosi alle istruzioni del produttore distribuire circa 5 g di prodotto sul centro del vetro d'orologio (accertandosi che sia pulito) formando un mucchietto di altezza non superiore ai 25 mm;
- g) entro 5 secondi avvicinare alla base dell'estremità del campione fuoriuscito la fonte di accensione facendo scattare il cronometro (contasecondi). All'occorrenza allontanare la fonte d'accensione dalla base del campione dopo 2 secondi circa per osservare con chiarezza l'eventuale verificarsi di un'accensione. Qualora non sia rilevabile alcuna accensione del campione, riavvicinare alla base del campione la fonte d'accensione;
- h) qualora si abbia accensione:
 - i) rilevare l'altezza massima in cm della fiamma che si leva dalla base del vetro d'orologio;
 - ii) rilevare la durata in secondi di detta fiamma;
 - iii) asciugare e pesare nuovamente il generatore aerosol; calcolare quindi la massa del prodotto erogato;
- i) arieggiare immediatamente l'ambiente dopo ogni prova;
- j) se non si ha combustione e se il prodotto rilasciato mantiene lo stato di schiuma o pasta durante il suo impiego, ripetere i passaggi da e) a i). Lasciare riposare il prodotto per 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti o 4 minuti prima di applicare la fonte d'accensione;
- k) ripetere altre due volte (per un totale di tre volte) i passaggi da e) a j) del procedimento di prova con lo stesso generatore aerosol;
- l) ripetere i passaggi da e) a k) del procedimento di prova con altri due generatori aerosol (per un totale di tre generatori aerosol) dello stesso prodotto.

6.3.3.4. Metodo di valutazione dei risultati

6.3.3.4.1. Il rapporto sul collaudo deve contenere le seguenti informazioni:

- a) presenza/assenza d'accensione;
- b) altezza massima, in cm, della fiamma;
- c) durata, in secondi, della fiamma;
- d) massa del prodotto testato.»

DECRETO 25 febbraio 2011

Ulteriori modificazioni dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, relativamente agli aerosol.

(11A07001) (GU n. 122 del 27-5-2011)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 21 luglio 1982 con il quale è stata data Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol, ed in particolare l'art. 7 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e del Ministro della sanità, ora Ministro della salute, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità 8 maggio 1997, n. 208, - Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;

Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la «registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE», ed in particolare l'allegato XVII recante «restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi»

Vista la legge n. 352 del 8 ottobre 1997, recante «Disposizioni sui beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme sui generatori aerosol contenenti vernici»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, recante «Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE», ed in particolare l'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo che con-

tiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982;

Vista la direttiva 2008/47/CE della commissione dell'8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;

Considerato che la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, non include la direttiva 75/324/CEE fra quelle da attuare mediante decreto legislativo e che la relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria per il 2009 (AC 2449 - XVI Legislatura), espressamente include la medesima direttiva 75/324/CEE fra quelle non ancora attuate e da attuare in via amministrativa;

Ritenuto di dover dare attuazione alla direttiva 2008/47/CE con atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e dall'art. 13 della legge n. 11 del 2005;

Art. 1

1) Il testo dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

a) al punto 1. Definizioni, il punto 1.8. Componenti infiammabili, è sostituito dai punti di cui all'allegato I al presente decreto;

b) al punto 2. Disposizioni generali, prima del punto 2.1.

Costruzione ed accessori, è aggiunta la seguente disposizione:

«Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato sulle prescrizioni relative ai rischi di infiammabilità e pressione, il responsabile della commercializzazione di generatori aerosol è tenuto ad effettuare un'analisi dei rischi al fine di determinare quelli che presentano i suoi prodotti. Ove occorra, tale analisi include una valutazione dei rischi derivanti dall'inalazione del prodotto espulso dal generatore aerosol in condizioni d'uso normale o ragionevolmente prevedibile,

tenendo conto della distribuzione granulometrica delle particelle, nonché delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto. Egli è tenuto pertanto a progettarlo, fabbricarlo e sottoporlo a prove e, se del caso, aggiungere diciture specifiche relative al suo impiego, sulla base dei risultati della sua analisi»;

c) al punto 2.2.1, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) quando l'aerosol è classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile» secondo i criteri enunciati al punto 1.9.:

il simbolo della fiamma, conformemente al modello di cui all'allegato II della direttiva 67/548/CEE, l'indicazione «infiammabile» o «estremamente infiammabile» secondo la classificazione dell'aerosol.»;

d) al punto 2.2.1., dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

«c) se un generatore aerosol contiene componenti infiammabili secondo la definizione di cui al punto 1.8. del presente allegato, ma non è considerato «infiammabile» né «estremamente infiammabile» secondo i criteri esposti al punto 1.9 dell'allegato, la quantità di materiale infiammabile contenuto nel generatore aerosol deve essere chiaramente indicata sull'etichetta mediante la seguente dicitura, in caratteri leggibili e indelebili: «X% del totale dei componenti in termini di massa è infiammabile».

e) le lettere a) e b) del punto 2.3. - Diciture particolari connesse all'impiego - sono così sostituite:

«a) qualunque ne sia il contenuto, le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d'uso separate, esse dovranno recare anche tali indicazioni supplementari;

b) se l'aerosol è classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile» secondo i criteri enunciati al punto 1.9., le seguenti avvertenze:

le frasi del tipo S2 e S16 di cui all'allegato IV della direttiva 67/548/CEE, «Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente»;

f) il punto 2.4 è sostituito dal seguente punto:

«2.4. Volume della fase liquida

A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90% della capacità netta.»;

g) al punto 3. Disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipiente di metallo, il punto 3.1.2. Riempimento, è sostituito da:

«3.1.2. Riempimento.

A 50 °C la pressione del generatore aerosol non deve superare i 12 bar.

Tuttavia, se l'aerosol non contiene un gas o una miscela di gas che hanno un campo d'infiammabilità con l'aria a 20 °C e ad una pressione di riferimento di 1,013 bar, la pressione massima ammissibile a 50 °C è di 13,2 bar.»

h) il punto 3.1.3. Volume della fase liquida, nell'ambito delle disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipiente di metallo, il punto 4.1.5. Volume della fase liquida, nell'ambito delle disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipienti di vetro, per i recipienti plastificati o protetti in modo permanente, ed il punto 4.2.4. Volume della fase liquida, nell'ambito delle disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipienti di vetro, per i recipienti di vetro non protetto, sono soppressi;

i) al punto 6. Prove, il punto 6.1.4. Verifica individuale dei generatori aerosol confezionati, è sostituito dal testo di cui all'allegato 2 al presente decreto;

l) al punto 6. Prove, dopo il punto 6.2.2 è aggiunto il seguente punto 6.3. Prove di infiammabilità degli aerosol, con il testo di cui all'allegato 3 al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il Ministero dello sviluppo economico: Romani

Il Ministro della Salute: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011 Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 2, foglio n. 60

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 1.

(art. 1, comma 1, lettera a))

«1.8. Componenti infiammabili.

Il contenuto di un aerosol è considerato infiammabile se contiene componenti classificati come infiammabili:

- a) per “liquido infiammabile” si intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 93 °C;
- b) per “solido infiammabile” si intende una sostanza o una miscela solida facilmente combustibile o che può causare o contribuire a causare un incendio per sfregamento. I solidi facilmente infiammabili sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d'accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente;
- c) per “gas infiammabile” si intende un gas o una miscela di gas con un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar.

Tale definizione non si applica alle sostanze e miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive, che non sono mai utilizzate come componenti di aerosol.

1.9. Aerosol infiammabili.

Ai fini del presente decreto un aerosol è considerato “non infiammabile”, “infiammabile” o “estremamente infiammabile” in funzione del suo calore chimico di combustione e del contenuto in massa di componenti infiammabili, nel seguente modo:

- a) l'aerosol è classificato come “estremamente infiammabile” se contiene una quantità di componenti infiammabili superiore all'85% e il calore chimico di combustione è pari o superiore a 30 kJ/g;
- b) l'aerosol è classificato come “non infiammabile” se contiene una quantità di componenti infiammabili inferiore all'1% e il calore chimico di combustione è pari o inferiore a 20 kJ/g;
- c) tutti gli altri aerosol saranno sottoposti alle seguenti procedure di classificazione in base alla loro infiammabilità o sono classificati come “estremamente infiammabili”. La prova della distanza di accensione, la prova di accensione in spazio chiuso e la prova di infiammabilità per le schiume aerosol sono conformi alle disposizioni di cui al punto 6.3.

1.9.1. Aerosol nebulizzatori infiammabili

Nel caso degli aerosol nebulizzatori, la classificazione si effettua tenendo conto del calore chimico di combustione in funzione dei risultati della prova della distanza di accensione, nel seguente modo:

- a) se il calore chimico di combustione è inferiore a 20 kJ/g:
- i) l'aerosol è classificato come “infiammabile” se l'accensione avviene ad una distanza pari o superiore a 15 cm, ma inferiore a 75 cm;
 - ii) l'aerosol è classificato come “estremamente infiammabile” se l'accensione avviene ad una distanza pari o superiore a 75 cm;
 - iii) se nella prova della distanza di accensione questa non ha luogo, si effettua la prova di accensione in spazio chiuso e in questo caso l'aerosol è classificato come “infiammabile” se il tempo equivalente è pari o inferiore a 300 s/m³ o la densità di deflagrazione è pari o inferiore a 300 g/m³; altrimenti l'aerosol è classificato come “non infiammabile”;
- b) se il calore chimico di combustione è pari o superiore a 20 kJ/g, l'aerosol è classificato come “estremamente infiammabile” se l'accensione si produce ad una distanza pari o superiore a 75 cm; altrimenti l'aerosol è classificato come “infiammabile”.

1.9.2. Aerosol di schiuma infiammabili

Nel caso di aerosol di schiuma, la classificazione si effettua sulla base dei risultati della prova di infiammabilità dei prodotti di schiuma.

- a) L'aerosol è classificato come “estremamente infiammabile” se:
- i) l'altezza della fiamma è pari o superiore a 20 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi;
- oppure
- ii) l'altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 7 secondi;
- b) l'aerosol non conforme ai criteri enunciati alla lettera a), è classificato come “infiammabile” se l'altezza della fiamma è pari o superiore a 4 cm e la durata della fiamma è pari o superiore a 2 secondi.

1.10. Calore chimico di combustione.

Il calore chimico di combustione (ΔH_c) è determinato:

a) sulla base di regole tecniche generalmente riconosciute, ad esempio quelle previste dalle norme ASTM D 240, ISO 13943 86.1-86.3 e NFPA 30B, o quelle che figurano nella letteratura scientifica consolidata;

oppure

b) applicando il seguente metodo di calcolo:

Il calore chimico di combustione (ΔH_c), espresso in kilojoule per grammo (kJ/g), può essere calcolato come il prodotto del calore teorico di combustione (ΔH_{COMB}) e del coefficiente di rendimento della combustione, in generale inferiore a 1,0 (il valore più frequente è dell'ordine di 0,95 o 95%).

Per un aerosol comprendente più componenti il calore chimico di combustione è la somma dei valori ponderati dei calori di combustione dei singoli componenti, calcolato come segue:

$$\Delta H_c = \sum_i^n [w_i\% \times \Delta H_{c(i)}]$$

dove:

ΔH_c = calore chimico di combustione del prodotto (in kJ/g);

$w_i\%$ = frazione in massa del componente i nel prodotto;

$\Delta H_{c(i)}$ = calore specifico di combustione del componente i nel prodotto (in kJ/g).

Il responsabile della commercializzazione del generatore aerosol deve descrivere il metodo applicato per determinare il calore chimico di combustione in un documento facilmente reperibile all'indirizzo specificato sull'etichetta conformemente all'articolo 4, primo comma, lettera a), redatto in italiano, qualora il calore chimico di combustione sia utilizzato come parametro per valutare l'infiammabilità degli aerosol conformemente alle disposizioni del presente decreto.»

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 giugno 2014

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE. (14A06291)

(GU n.184 del 9-8-2014)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol», ed in particolare l'art. 7 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e del Ministro della sanità, ora Ministro della salute, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità 8 maggio 1997, n. 208, «Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352 recante «Disposizioni sui beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme sui generatori aerosol contenenti vernici»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, recante «Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.», ed in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo che contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011, Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva 2008/47/CE della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;

Vista la direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013

che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che la citata direttiva 2013/10/UE e' adottata ai sensi dell'art. 5 della direttiva 75/324/CEE, che a sua volta richiama la procedura di adeguamento al progresso tecnico di cui all'art. 7 delle medesima direttiva, per cui al suo recepimento si puo' procedere ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 con atto di contenuto non normativo, come gia' avvenuto con il decreto interministeriale 25 febbraio 2011 per la precedente analoga direttiva 2008/47/CE;

Considerato che il regolamento (CE) n. 1272/2008 e' direttamente efficace nell'ordinamento interno e non richiede pertanto disposizioni di contenuto normativo di recepimento, ma solo eventuali disposizioni amministrative ricognitive dei suoi effetti;

Considerato che ne' la legge 6 agosto 2013, n. 96, legge di delegazione europea 2013, ne' il disegno di legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre - (AC 1836 - XVII Legislatura), includono la direttiva 2013/10/UE fra quelle da attuare mediante decreto legislativo con conseguente implicita inclusione della medesima direttiva 2013/10/UE fra quelle non ancora attuate e da attuare in via amministrativa;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive dell'Unione europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»;

Ritenuto di dover dare attuazione alla Direttiva 2013/10/UE con atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012;

Decreta:

Art. 1

Modifiche del decreto
del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982

1. All'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, le parole «Fatte salve le disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi, successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni emanate con provvedimenti normativi di attuazione di altre direttive della Comunita' economica europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacita' totale pari od inferiore a 150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni», devono intendersi come sostituite da "Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sul generatore aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacita' massima pari od inferiore a 150 ml) si devono

apporre in lingua italiana, in caratteri visibili, leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni».

2. All'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, le parole «le dichiarazioni e indicazioni», devono intendersi come sostituite da «le diciture».

3. Il testo dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:

a) al punto 1. Definizioni, dopo il punto 1.7., sono inseriti i seguenti punti 1.7-bis e 1.7-ter:

«1.7-bis. Sostanza

Per "sostanza" s'intende una sostanza quale definita all'art. 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.7-ter. Miscela

Per "miscela" s'intende una miscela quale definita all'art. 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) al punto 2. Disposizioni generali, i punti da 2.2 a 2.4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.2. Etichettatura

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a) qualunque ne sia il contenuto:

i) l'indicazione di pericolo H229: "Recipiente sotto pressione: puo' esplodere se riscaldato";

ii) i consigli di prudenza P210 e P251 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iii) il consiglio di prudenza P410 + P412 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.4, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iv) il consiglio di prudenza P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, se l'aerosol e' un prodotto di consumo;

v) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol e' accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali precauzioni d'impiego supplementari;

b) quando l'aerosol e' classificato come "non infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione";

c) quando l'aerosol e' classificato come «infiammabile» secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 2" di cui all'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

d) quando l'aerosol e' classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 1" di cui all'allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.3. Volume della fase liquida

A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 % della capacita' netta.».

Art. 2

Decorrenza, disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2015 per quanto riguarda i generatori aerosol contenenti miscele.

2. In deroga al comma 1, i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformita' all'art. 1 anche prima del 1° giugno 2015.

3. In deroga al comma 1, per i generatori aerosol contenenti miscele e immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale

l'obbligo di rietichettatura a norma dell'art. 1 fino al 1° giugno 2017.

4. Resta ferma l'applicazione a decorrere dal 1° giugno 2013, in conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008, delle disposizioni di cui all'art. 1 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - ai fini della comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, comma 1, secondo periodo, e paragrafo 2, della direttiva 2013/10/UE.

Roma, 24 giugno 2014

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro della salute
Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2750